

Codice A1814B

D.D. 9 dicembre 2025, n. 2539

ATTG 298 - Autorizzazione idraulica ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto del rio Valle Battista (sponda destra), antistante i mappali 287 e 288 del Fg. 7 in Comune di Ferrere (AT). Richiedente: Sig. Viglione Valter.



ATTO DD 2539/A1814B/2025

DEL 09/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: ATTG 298 – Autorizzazione idraulica ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto del rio Valle Battista (sponda destra), antistante i mappali 287 e 288 del Fg. 7 in Comune di Ferrere (AT). Richiedente: Sig. Viglione Valter.

In data 06/11/2025 con nota acquisita al protocollo regionale n. 49378/A1800A, il Sig. Viglione Valter *omissis*, ha presentato istanza volta ad ottenere la concessione breve per eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto del rio Valle Battista (sponda destra), antistante i mappali 287 e 288 del Fg. 7 in Comune di Ferrere (AT).

All'istanza sono allegati gli stralci planimetrici che identificano l'area oggetto d'intervento nonché e la documentazione fotografica che attesta lo stato dei luoghi.

Il Settore Tecnico Regionale Al-At, esaminata preliminarmente l'istanza e ritenendola ammissibile e procedibile, con nota prot. n. 49564 del 06/11/2025 ha dato avvio al procedimento per il rilascio del provvedimento di concessione breve, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. e della Legge Regionale n. 14/2014 con contestuale richiesta di pubblicazione dell'avviso di presentazione dell'istanza sull'albo pretorio digitale del comune di Ferrere(AT).

La pubblicazione dell'avviso di presentazione dell'istanza presso l'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, non ha dato luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 11/11/2025 è stata effettuata visita in sopralluogo nell'area oggetto d'intervento riscontrando la presenza di vegetazione ripariale, costituita da soggetti (principalmente robinia) alcuni dei quali deperenti, instabili a rischio caduta in alveo oltre ad arbusti infestanti e materiale legnoso presente nell'alveo inciso e/o trasportato dalla corrente.

A seguito del sopralluogo e dall'esame dell'istanza, la realizzazione dell'intervento proposto è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Valle Battista ed è riconducibile, alle attività di manutenzione finalizzate al miglioramento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua e pertanto inquadrabile nei disposti dell'art. 37 bis del Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. e della Circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 (BUR n. 38 del 20/09/2012).

Si da atto che ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022, il

taglio delle piante con finalità di manutenzione idraulica, nel rispetto delle condizioni riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento nonché delle vigenti norme in materia, non è soggetto al pagamento del canone e, ai sensi dell'art. 26 del medesimo Regolamento, il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, che viene rilasciata ai sensi del R.D. n. 523/1904 *“Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”* in quanto il Rio Valle Battista è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938) al n. 63.

Constatato che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del provvedimento di autorizzazione in questione è avvenuto nei termini di legge;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8 - 8111 del 25/01/2024; Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Norme tecniche di attuazione del PAI, approvate con D.P.C.M. in data 24/05/2001;
- il Regolamento Regionale Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011);
- la circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 (pubblicata sul BUR n. 38 del 20/09/2012);
- il Regolamento d'attuazione n. 10/R del 16/12/2022 (in particolare artt. 14 e 26);
- la D.D. n. 2656/A1814B del 12/12/2024 - All. A (tabella canoni);
- l' art 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, il sig. Viglione Valter ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente in sponda destra del Rio Valle Battista, nel tratto antistante i mappale 287 e 288 del Fg. 7 in Comune di Ferrere(AT), nella posizione indicata sugli stralci planimetrici, depositati agli atti del Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'intervento deve essere eseguito nel rispetto della vigente normativa in materia e delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale Al-At;
- il taglio manutentivo della vegetazione deve essere effettuato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla legge forestale (L.R. n. 4 del 10/02/2009 e s.m.i.) e dal suo regolamento di attuazione (R.R. n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011), unitamente al rispetto della circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 (BUR n. 38 del 20/09/2012) ed in particolare:
 - all'interno dell'alveo inciso :
 - nella porzione occupata dall'acqua in regime ordinario (indicativamente nei 2/3 inferiori della

sponda), è consentito il taglio a raso della vegetazione ;

- nella restante porzione (terzo superiore di sponda) ovvero nel tratto di sponda compreso tra il piano di scorrimento dell'acqua in regime ordinario e il ciglio superiore, il taglio della vegetazione deve essere limitato ai soggetti di effettivo pericolo (deperenti, instabili, fortemente inclinati) che possono cadere nell'alveo e/o essere esposti a fluitazione in caso di piena ovvero che possono pregiudicare l'efficienza delle sezioni di deflusso. Occorrerà garantire il mantenimento dei soggetti più stabili conservando la restante copertura. E' vietata ogni forma di taglio a raso;
- fuori dall'alveo inciso ovvero sulle eventuali parti di sponda esterne allo stesso (aree di pertinenza idraulica ricadenti su aree demaniali), il taglio della vegetazione deve essere effettuato in maniera selettiva, dando preferenza ai soggetti inclinati, instabili, senescenti a rischio caduta. Occorrerà garantire una copertura residua di almeno il 20%
- all'interno dell'alveo (sponde comprese) occorre provvedere alla raccolta del materiale già divelto o trasportato dalla corrente che potrebbe costituire ostacolo al libero deflusso delle portate del corso d'acqua;
- durante le operazioni di taglio non devono essere danneggiate le piante e il novellame non interessato dall'intervento;
- qualora il taglio della vegetazione interferisca con aree di proprietà di soggetti diversi dal soggetto autorizzato, è obbligo di quest'ultimo richiedere il preventivo consenso ai proprietari prima di procedere all'esecuzione dell'intervento;
- durante la realizzazione dell'intervento non deve essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- il soggetto autorizzato deve provvedere alla completa pulizia del sottobosco e il materiale proveniente dal taglio nonché quello derivante dalle lavorazioni (fronde, fogliame, tronchi secchi, etc.) deve essere immediatamente rimosso dall'alveo e dalle sponde e allontanato dalle aree di possibile esondazione; è vietato l'accatastamento del materiale legnoso nella fascia di rispetto idraulico (art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904) e nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; è altresì vietato l'abbandono in alveo, sulle sponde o in aree raggiungibili dalle piene del corso d'acqua, del materiale legnoso tagliato e oggetto di successiva trinciatura/cippatura;
- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare vegetazioni e ceppaie sulle sponde (art. 96 lettera c del Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523), di formare accessi definitivi all'alveo, di attuare scavi o riporti intesi a modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- l'autorizzazione ha validità per il taglio e l'allontanamento della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico ed individuate sullo stralcio planimetrico allegato all'istanza e tutte le operazioni che verranno eseguite non devono né causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua né arrecare danno o pregiudizio alle sponde e più in generale danneggiare proprietà pubbliche e private o ledere diritti altrui;
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; resta comunque esclusa ogni responsabilità di questo Settore, in ordine ad eventuali danni conseguenti all'intervento in oggetto, rimanendo tale responsabilità a totale carico del soggetto autorizzato;
- i lavori in argomento, devono essere eseguiti, a pena di decadenza della presente autorizzazione, **entro il termine di anni uno (1)** a decorrere dalla data della presente, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (sospensione dal 31 marzo al 15 giugno) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia;
- il sig. Viglione Valter deve comunicare a mezzo PEC o similari, al Settore Tecnico Regionale AL-AT, al Nucleo Carabinieri Forestale di Villafranca d'Asti, l'inizio dei lavori (con congruo anticipo) e l'ultimazione degli stessi, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare

la rispondenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, deve acquisire ogni eventuale ulteriore autorizzazione /parere previsti dalle vigenti leggi in materia e trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.

La presente autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico Regionale Al-At, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Trattandosi di intervento manutentivo rivolto al miglioramento dell'efficienza idraulica del rio Valle Battista, ai sensi dell' art. 14 del Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022, il valore delle piante oggetto di taglio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, è da intendersi nullo e, ai sensi dell'art. 26 del medesimo Regolamento, il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione che costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea del sedime demaniale interessato dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro i termini di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I funzionari estensori
Giuliana Capitolo
Mara Garelli

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa